Statuto dell'Associazione artistico-culturale CULTURALTURA

ISTITUZIONE

Art. 1
Ragione sociale e definizione

Con la denominazione –ASSOCIAZIONE CULTURALTURA- (in seguito ACal) si costituisce un'associazione autonoma aperta a tutte le persone d'ambo i sessi, dall'età scolastica in poi.
L'ACal è un'associazione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, retta dagli articoli 60 e segg. del CCS.
Solo il patrimonio sociale risponde per impegni dell'ACal, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità individuale dei singoli soci.
La sede della società è situata presso il domicilio del presidente

Art. 2
Scopi e campo d'applicazione

L'ACal si propone di promuovere l'arricchimento della vita socioculturale nelle regioni periferiche, attraverso proposte culturali intese in senso lato.
A tale scopo, senza limiti temporali e a seconda degli interessi esposti dai suoi membri, l'ACal potrebbe proporre dei corsi teorici e pratici, delle trasferte per gite (conoscenza e approfondimento culturale di regioni, città, monumenti, visite di mostre, ecc.), conferenze, letture e altre manifestazioni.
Ogni argomento culturalmente valido potrà essere annoverato fra gli interessi societari.
Fra questi, a titolo di esempio:

- Arte figurativa e plastica quali: disegno, pittura, affresco, graffito, fotografia, scultura
- Arte dello spettacolo: concerti, opera, teatro, cinema
- Storia e archeologia, mitologia, storia dell'arte
- Scienze naturali, astronomia,
- Architettura, urbanistica e architettura del paesaggio
- Letteratura
- Enogastronomia
- Il promovimento di manifestazioni proposte da altri enti (o in collaborazione con essi), se coerenti con gli scopi dell'ACal, a giudizio insindacabile del comitato.

Sono espressamente esclusi argomenti quali:

- Sagre di paese, feste campestri e ogni altra manifestazione che abbia una connotazione prettamente locale.

Per realizzare i propri scopi l'ACal può collaborare con altri enti e può far capo a collaborazioni sia private sia pubbliche.

Art. 3
Organi

Gli organi dell'ACal sono:

- L'assemblea dei soci
- Il comitato
- La commissione di revisione

Art. 4
Membri

Sono membri dell'associazione le persone fisiche o giuridiche in regola con il pagamento della tassa sociale (entro la fine dell'anno per l'anno successivo), oltre ai soci onorari e soci giovani.
Il mancato pagamento della quota annuale implica lo stralcio automatico dal registro sociale.
I soci giovani sono i membri che frequentano la scuola dell'obbligo; essi non hanno diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della tassa sociale, per contro contribuiscono alla copertura dei costi, per quelle attività alle quali partecipano.
I soci onorari godono di tutti i diritti come ogni altro socio attivo, sono esentati dal versamento della tassa sociale, ma contribuiscono pure alla copertura dei costi per quelle attività alle quali partecipano.

L'appartenenza cessa per le dimissioni del socio, per il mancato versamento della tassa sociale (dopo 2 richiami) o per esclusione del socio da parte dell'assemblea per comportamento scorretto nel confronti dell'ACal.

Art. 5
Rappresentanza

L'ACal è vincolata dalla firma collettiva a due fra presidente e segretario o cassiere. In assenza di uno di essi può firmare il vicepresidente in sua vece.

Art. 6
Finanziamento

Il finanziamento dell'attività sociale avviene mediante:
1. Le quote sociali
2. Sovvenzioni varie, pubbliche e private, donazioni.
3. Ricavi dalle attività (di regola, le attività devono autofinanziarsi)

ASSEMBLEA

Art. 7
Definizione

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione, composta dai soci di cui all'art. 4.
Può essere ordinaria o straordinaria.
L'anno sociale termina il 31 dicembre.
Le decisioni sono verbalizzate, di regola, dal segretario; in sua assenza, da un verbalista designato dal presidente.

Art. 8
Metodo di voto

Il metodo di voto avviene per alzata di mano, salvo richiesta da parte di un socio in apertura di seduta per procedere con scrutinio segreto.

Art. 9
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine di aprile.

Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale e i soci onorari.
La convocazione è compito del comitato e deve giungere ai soci (per posta elettronica o, su richiesta, per posta cartacea), almeno quindici giorni prima della riunione, comunicando l'ordine del giorno e gli estremi dell'incontro.
La validità dell'assemblea è sancita dalla presenza di soci superiore di un'unità rispetto ai membri di comitato presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il voto del presidente del giorno.
Per l'approvazione o la modifica dello statuto e la designazione dei "soci onorari" è richiesta l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.
L'assemblea è autorizzata a deliberare unicamente su argomenti previsti all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'assemblea:

a) Eleggere l'ufficio presidenziale (presidente del giorno e due scrutatori)
b) Approvare i conti d'esercizio, il rapporto dei revisori e il preventivo
c) Nominare o revocare il mandato del presidente più quattro o sei membri di comitato
d) Nominare la commissione di revisione e un supplente
e) Approvare e modificare lo statuto
f) Stabilire l'ammontare della tassa sociale
g) Deliberare su eventuali proposte di espulsione e ricorsi di soci.
h) Deliberare su eventuali attività straordinarie o di straordinaria amministrazione e le relative spese.
i) Deliberare sull'assegnazione del titolo di "socio onorario" a persone, anche non associate, che con la loro attività hanno contribuito, direttamente o indirettamente, agli scopi dell'ACal
j) Proporre attività

Art. 10
Proposte

Ogni socio ha diritto di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, notificandoli per iscritto al comitato entro il 31 dicembre.

Art. 11
Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria ogni qualvolta un oggetto importante lo esiga, su richiesta (motivata) di tre membri di comitato, oppure su richiesta scritta di 1/5 dei soci.
I soci devono ricevere la convocazione e l'ordine del giorno con almeno 15 giorni di anticipo.
L'assemblea straordinaria è presieduta dal presidente della ACal.
L'assemblea straordinaria è valida con il quorum pari a 1/5 dei soci.
In mancanza del quorum, trascorsi 15 minuti, è possibile riconvocare l'assemblea indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Per le deliberazioni è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

COMITATO

Art. 12
Definizione e competenze

Il comitato è composto da un presidente e 4 o 6 membri, eletti dall'assemblea ogni 4 anni.
Nella prima seduta di comitato gli stessi membri si ripartiscono i compiti di vicepresidente, segretario, cassiere e altre eventuali funzioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
I membri di comitato, nell'ambito gestionale della società, non hanno diritto a compensi per lo svolgimento delle mansioni a loro affidate e mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e le trasferte per l'ACal.

Sono compiti del comitato:

a) Gestire l'ACal svolgendo i compiti assegnati dall'assemblea; per questo il comitato è autorizzato a prendere contatti, organizzare e sottoscrivere contratti.
b) Gestire le pratiche burocratiche.
c) Preparare il programma annuale da sottoporre all'assemblea, assumendo tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo societario.
d) Allestire il preventivo e consuntivo finanziario.
e) Istituire eventuali commissioni speciali o temporanee.
f) Proporre all'assemblea l'eventuale espulsione di soci che ledono gli interessi e il buon nome dell'ACal.
g) Decidere e divulgare, per il tramite della posta elettronica, all'indirizzo dei propri soci o inserendole nel sito dell'associazione, le manifestazioni degne di nota provenienti da altri enti.

Il comitato può disporre annualmente fino all'importo di 2000.- Fr. per spese straordinarie.

Art. 13
Riunioni di comitato

Il comitato è convocato dal presidente o da 3 membri di comitato, con almeno 10 giorni d'anticipo.
Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri di comitato. In caso di parità decide il voto del presidente.
Le decisioni devono essere verbalizzate.

COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 14
Definizione e competenze

La commissione di revisione è composta da due membri eletti annualmente dall'assemblea, ai quali si affianca un supplente.
Ha il compito di controllare la gestione finanziaria svolta dal comitato, in funzione degli incarichi ricevuti.
Entro fine febbraio, consegna al comitato il proprio rapporto che sarà letto e discusso in assemblea.

I suoi membri sono rieleggibili salvo opinioni contrarie da parte dell'assemblea.

DIVERSI

Art. 15
Scioglimento

Lo scioglimento dell'ACal può essere decretato solamente da un'assemblea straordinaria, convocata unicamente a tale scopo su richiesta del comitato o da 2/3 dei soci, e deve ottenere l'approvazione di 2/3 dei soci presenti.
Per quest'assemblea, la convocazione dovrà essere recapitata ai soci con almeno un mese di preavviso.
Qualora non dovesse essere approvato lo scioglimento, l'assemblea dovrà garantire le diverse funzioni del comitato con la nomina di nuovi membri.

Nel caso di scioglimento, l'ev. patrimonio giacente sarà devoluto ad un'associazione culturale definita dalla stessa assemblea su proposta del comitato.

Il presente statuto è approvato dall'assemblea costitutiva dell'ASSOCIAZIONE CULTURALTURA tenutasi a Biasca il 3 dicembre 2016, presso la BIBLIOMEDIA
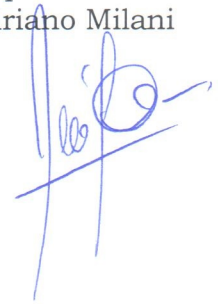
Il presidente:
Adriano Milani